



*Il Presidente*

Al Presidente della IV Commissione consiliare permanente "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

E p.c. Vicesegretario generale

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 184 del 20 dicembre 2024 concernente "RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) E SUCCESSIVE MODIFICHE". Richiesta parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Si trasmettono, in allegato, gli emendamenti nn. D01/1, D01/2, D01/3, D01/4, D01/5, D01/6, D01/7, D01/8 alla proposta di legge regionale riportata in oggetto affinché la Commissione in indirizzo esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Antonio Aurigemma

Allegati: 08 (otto)

Class. 2.5

DO1/1

Al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "bilancio regionale 2024-2026" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio regionale 2025-2027".

G. RIGHINI

*Relazione*

L'emendamento in oggetto aggiorna la copertura finanziaria, pari a euro 2.983.562,06, per l'anno 2025, a valere sul fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", al bilancio regionale vigente, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027).

Do1/2

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

*(Promozione dell'inclusione degli alunni e degli studenti diversamente abili attraverso progetti sociali e di digitalizzazione dello spettacolo dal vivo)*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche volte a promuovere l'inclusione degli alunni e degli studenti diversamente abili e favorire la loro partecipazione alla vita scolastica, sostiene il progetto denominato: “Il Teatro nelle scuole: progetto sociale e digitalizzazione dello spettacolo dal vivo”, da realizzare in collaborazione con gli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata la somma pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, in favore di specifiche progettualità e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, a valere sul Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, istituito ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 15/2014.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse già stanziare per euro 200.000,00, per l'anno 2025, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 15/2014, di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

G. RIGHINI

#### *Relazione*

Con l'emendamento in oggetto si finalizzano le risorse pari a euro 200 mila, per l'anno 2025, stanziare in riferimento alla l.r. n. 15/2014, per la realizzazione del progetto denominato: “Il Teatro nelle scuole: progetto sociale e digitalizzazione dello spettacolo dal vivo”, finalizzato a promuovere l'inclusione degli alunni e degli studenti diversamente abili e favorire la loro partecipazione alla vita scolastica.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

*(Contributi per la promozione di iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale)*

1. La Regione, nell'ambito della promozione di iniziative e manifestazioni sportive, anche di rilevanza internazionale, organizzate sul territorio regionale, concede un contributo:

- a) pari a euro 300.000,00, per l'anno 2025, nei confronti della Federazione italiana pallavolo (FIPAV), quale sostegno alle spese per la realizzazione all'evento denominato “Beach Volley Tour Lazio”;
- b) pari a euro 150.000,00, per l'anno 2025, nei confronti della Federazione italiana vela (FIV), quale sostegno alle spese per la realizzazione dell'evento “Rome Foil Festival”.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse già stanziato, nell'anno 2025, nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente, per euro 250.000,00 e per euro 200.000,00.”.

G. RIGHINI

*Relazione*

Con l'emendamento in oggetto si finalizzano le risorse, rispettivamente:

- a) pari a complessivi euro 300.000,00, annualità 2025, di cui euro 100.000,00, quali risorse di parte corrente ed euro 200.000,00, quali risorse in conto capitale, per l'evento denominato “Beach Volley tour 2025”. Tali risorse, già stanziato ai sensi del bilancio regionale 2025-2027, sono assegnate alla Federazione italiana Pallavolo;
- b) pari a euro 150.000,00, annualità 2025, quali risorse di parte corrente per l'evento “Rome Foil Festival”. Tali risorse, già stanziato ai sensi del bilancio regionale 2025-2027, sono assegnate alla Federazione italiana vela.

I contributi di cui sopra sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. n. 15/2002 e secondo i criteri e le modalità da definire con successiva deliberazione della Giunta regionale.

Da/4

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

*(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona” e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 23 della l.r. 2/2019 è aggiunto il seguente:

“3 quinquies. Fino alla data del 31 dicembre 2027, nelle ipotesi di fusione di cui agli articoli 3 e 13 ovvero in quelle di estinzione di cui agli articoli 4 e 14, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 11 e 12.”.

G. RIGHINI

#### *Relazione*

Il presente emendamento risponde all'esigenza di evitare che nelle ipotesi di fusione e di estinzione previste dalla normativa regionale vigente in materia, nelle quali spesso le ASP incorporanti si fanno carico di situazioni debitorie pregresse maturate dalle ASP o dalle IPAB incorporate o estinte, trovino applicazione le disposizioni vigenti che prevedono, in questi casi, l'avvio della procedura di commissariamento delle aziende nelle quali vi sia il protrarsi per un triennio consecutivo di una situazione di perdita

Doi / 5

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

*(Modifica all'articolo 56 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia” e successive modifiche)*

1. Il comma 4 bis dell'articolo 56 della l.r. 7/2020 è sostituito dal seguente:

“4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e della salvaguardia occupazionale, possono svolgere le funzioni di coordinamento delle strutture dei servizi educativi e scolastici coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgevano tale funzione da almeno tre anni in maniera continuativa.”.

G. RIGHINI

#### *Relazione*

Il presente articolo, con la finalità di contenere la spesa pubblica e salvaguardare le competenze e la professionalità maturata da almeno tre anni da parte dei funzionari in servizio presso le strutture dei servizi educativi e scolastici, dispone una modifica testuale alla legge regionale 7/2020.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

*(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'articolo 23, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024” e successive modificazioni. Disposizioni finanziarie)*

1. All'articolo 23 della l.r. 23/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 42, le parole: “a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43 bis” sono sostituite dalle seguenti: “con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale”;
- b) al comma 43, le parole: “a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43 bis” sono sostituite dalle seguenti: “con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale”;
- c) il comma 43 bis è abrogato.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, le risorse pari a euro 10.306.000,00 confluiscono nell'avanzo di amministrazione accantonato e sono finalizzate con legge regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativi a disposizioni per le Regioni sottoposte al piano di rientro, e successive modifiche”.

G. RIGHINI

#### *Relazione*

L'emendamento interviene sui commi dal 42 al 43bis dell'art. 23 della l.r. n. 23/2023, come modificati ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 19/2024, relativi all'incremento dei fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del comparto sanità, a seguito delle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, MEF-RGS-Prot.13440 del 15/01/2025-U, DAR-000850-A-17/01/2025. Nell'ambito di queste ultime è stato evidenziato che l'attuale norma regionale *“non appare coerente con quanto riportato nel CCNL, stante che le risorse (a copertura dell'incremento dei fondi ex art. 102 e 103 del CCNL del Comparto sanità, n.d.r.) devono essere quelle del fondo sanitario regionale, proprie delle aziende e degli enti del SSR”*.

Conseguentemente, la copertura dell'incremento dei fondi di cui agli artt. 42 e 43 dell'art. 23 della l.r. n. 23/2023, pari a euro 10.306.000,00, per l'anno 2024, non è più a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge n. 191/2009, ma è a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale. Ciò comporta che le risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa istituito ai sensi del comma 43bis dell'art. 23 della l.r. n. 23/2023, confluiscono nell'avanzo dell'amministrazione accantonato e potranno essere successivamente destinate con legge regionale a nuove finalità, coerentemente con le disposizioni di cui ai commi 80 e 80 bis dell'articolo 2 della legge n. 191/2009.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche, relativo alla Fondazione Film Commission e Fondazione Cinema per Roma. Disposizione finanziaria)*

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 5/2020 è aggiunta la seguente:

“a bis) che nei confronti del consiglio di amministrazione, trovi applicazione l'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, ad eccezione dell'amministratore al quale siano attribuite deleghe e poteri gestionali.”.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito del bilancio della Fondazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

G. RIGHINI

#### *Relazione*

Col presente emendamento si stabilisce che, tra le condizioni necessarie per la partecipazione della Regione Lazio alla Film Commission, vi sia l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della l.r. n. 4/2013 *(la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, di enti che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica e può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ove previsto dalla normativa vigente)*, fatta eccezione per la figura dell'Amministratore al quale siano attribuite deleghe e poteri gestionali. L'Amministratore Delegato della Fondazione, infatti, è la figura apicale su cui ricadranno deleghe e poteri gestionali oltre ad eventuali poteri che potranno essere attribuiti dal CDA (come la rappresentanza legale dell'Ente).



Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

*(Sostegno degli interventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP)*

1. La Regione sostiene la realizzazione di interventi volti alla promozione, alla valorizzazione, alla tutela e alla conservazione del patrimonio immobiliare delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)), attraverso la concessione dei seguenti contributi:

- a) per euro 300.000,00, per l'anno 2025 ed euro 750.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse di parte corrente e per euro 2.000.000,00, per l'anno 2026 ed euro 2.500.000,00, per l'anno 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di importanza storica, architettonica, artistica e culturale, di proprietà dell'ASP “Istituti Riuniti del Lazio (IRL)”, relativo al Santuario della Santissima Annunziata, alla Cappella dell'Immacolata Concezione o “Grotta d'Oro”, alla Chiesa di Santa Maria della Sorresca e alla Chiesa di San Giuda Taddeo, ivi compresa l'organizzazione e la promozione di eventi per la conoscenza e la fruibilità degli stessi;
- b) per euro 200.000,00, per l'anno 2025 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse di parte corrente, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP “Tuscia – Sabina”, relativo agli immobili siti, rispettivamente, in Bagnoregio (VT), Piazza Luigi Cristofori e in Viale Agosti, e in Torri in Sabina (RI), via Porta Ternana n. 7;
- c) per euro 250.000,00, per l'anno 2026, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP “Asilo Savoia”, relativo agli immobili siti in Roma, Piazza Santa Chiara, n. 14 e via di San Crisogono, n. 39;
- d) per euro 200.000,00, per l'anno 2025 ed euro 900.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP “Istituto Romano di San Michele”, relativo al complesso immobiliare sito in Roma, Piazzale Antonio Tosti, n. 4.

2. Per la realizzazione degli interventi di parte corrente, la Regione si avvale della società in house LazioCrea S.p.A. e le relative risorse sono trasferite alla società medesima.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già stanziato, rispettivamente:

- a) per euro 500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, comma 105, della l.r. n. 28/2019, concernente le attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica,

finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;

- b) per euro 200.000,00, per l’anno 2025, euro 3.150.000,00, per l’anno 2026 ed euro 3.400.000,00, per l’anno 2027, con riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, della l.r. 8/2019, concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

**G. RIGHINI**

### *Relazione*

Col presente emendamento sono finalizzate le risorse già stanziare nel bilancio regionale 2025-2027, in favore degli interventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP. In particolare, si finalizzano:

- a) euro 300.000,00, per l’anno 2025 ed euro 750.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse di parte corrente ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2026 ed euro 2.500.000,00, per l’anno 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell’ASP “Istituti Riuniti del Lazio (IRL)”;
- b) per euro 200.000,00, per l’anno 2025 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse di parte corrente, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell’ASP “Tuscia – Sabina”;
- c) euro 250.000,00, per l’anno 2026, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell’ASP “Asilo Savoia”;
- d) euro 200.000,00, per l’anno 2025 ed euro 900.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell’ASP “Istituto Romano di San Michele”.

Le risorse predette risultano già stanziare nell’ambito delle autorizzazioni di spesa relative all’articolo 7, comma 105, della l.r. n. 28/2019, concernente le attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea S.p.A., e all’articolo 4, comma 2, della l.r. 8/2019, concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare.